

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Ratore (MI) ABATE

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Il ricorrente afferma che:

- in data 29/03/2022 sottoscriveva, tramite l'intermediario convenuto, il contratto di leasing n. *560 con l'intermediario C (non convenuto), relativo all'acquisizione di beni strumentali agevolabili ai sensi della legge n. 178/2020 (cd. "Sabatini Regionale");
- veniva emessa quindi la fattura n. *211 del 29/03/2022, nella quale venivano addebitate "spese pratica agevolata" per € 900,00 oltre IVA, quale corrispettivo per la gestione della pratica di agevolazione;
- in data 14/12/2022 veniva confermata, da un referente del convenuto, la possibilità di attivare la domanda di contributo e veniva richiesta specifica documentazione;

- in data 22/12/2022 si recava presso l'intermediario convenuto, consegnando la documentazione disponibile e completando i moduli digitali necessari per l'avvio (la domanda di agevolazione firmata, la dichiarazione "*de minimis*" sugli aiuti di stato, ulteriori allegati tecnici e dichiarazioni);
- pur in assenza della ricevuta PEC di invio della pratica, la trasmissione è avvenuta ed è provata da comunicazioni bancarie e prove testimoniali, in assenza di richieste integrative o comunicazione di respingimento della domanda;
- la domanda di contributo sul portale dedicato, tuttavia, non veniva presentata come dichiarato dallo stesso intermediario convenuto;
- la pratica è stata attivata dal ricorrente successivamente, tramite commercialista, senza alcun supporto dell'intermediario convenuto;
- l'inadempienza ha comportato la perdita definitiva del contributo regionale di circa € 18.000,00 spettante, oltre all'addebito di € 900,00 per un servizio non svolto;
- in data 25/08/2025 presentava reclamo formale all'intermediario convenuto chiedendo il risarcimento del danno, respinto in data 6/10/2025 con imputazione dell'inadempimento all'intermediario C;
- tale posizione è infondata, in quanto l'intermediario C agiva su incarico e per conto dell'intermediario convenuto, parte contrattuale diretta e responsabile della corretta gestione dell'operazione agevolata;
- l'intermediario convenuto, in qualità di proponente e in considerazione dell'incasso del corrispettivo per le "spese pratica agevolata", è responsabile ex art. 1856 c.c. per l'operato dei propri ausiliari e risponde in via diretta o solidale per l'omessa presentazione della domanda Sabatini Regionale e per la conseguente perdita dell'agevolazione.

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno nella misura indicata infra.

L'intermediario nelle controdeduzioni espone quanto segue:

- in fatto, il ricorrente stipulava in data 19.2.2019 un contratto di "promozione e collocamento" con l'intermediario C;
- in data 10.12.2021 il ricorrente, tramite l'intermediario C, trasmetteva richiesta di contributo al Ministero competente per ottenere l'incentivo della legge cd. "Nuova Sabatini nazionale" (D.L. n. 69/2013 convertito in Legge);
- non è stata dunque presentata una domanda relativa alla legge Regionale n. 23/2002, cd. legge Sabatini Regionale FVG;

- la domanda di contributi statali in questione faceva riferimento ad investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti pari ad € 180.000,00 da avviare tra il 15.12.2021 e il 30.06.2022 mediante un successivo contratto di leasing della durata di 5 anni;
 - le istruzioni ministeriali prevedono che il programma di investimento può essere avviato solo dopo che è stata presentata la domanda di contributo;
 - il ricorrente si rivolgeva successivamente all'intermediario C, come suggerito dall'odierno resistente, per stipulare il contratto di locazione finanziaria n. *560 del 29.3.2022;
 - il contratto in questione aveva ad oggetto il macchinario da locare, per il prezzo pattuito di € 180.000,00 IVA esclusa, corrispondente a quello oggetto della domanda di contributi ex legge Nuova Sabatini Nazionale, oltre a spese per la pratica agevolata pari ad € 900,00 IVA esclusa;
 - in seguito a tale transazione l'intermediario C emetteva fattura per le spese previste in relazione alle pratiche agevolate, pari ad € 900,00 oltre Iva, da imputare per € 400,00 alla richiesta di contributo ex legge Nuova Sabatini Nazionale ed € 500,00 per le spese sostenute per curare la pratica di garanzia richiesta al Mediocredito Centrale (MCC);
 - l'intermediario convenuto è terzo rispetto al contratto in esame, essendosi limitato a curare la promozione e il collocamento del contratto di leasing del 29.3.2022;
 - la richiesta risarcitoria per la contestata omissione della richiesta di contributi della Legge Sabatini Regionale non è fondata;
 - nel mese di dicembre 2022, circa 9 mesi dopo la pratica precedente relativa ad agevolazioni statali, il commercialista designato dal ricorrente si interessava della pratica relativa all'agevolazione regionale, inviando tuttavia documentazione non compilata.
- In diritto, la resistente non ha legittimazione passiva rispetto all'azione di ripetizione del presunto indebito di euro 900,00 in quanto, come documentato, si tratta di somme incassate dall'intermediario C (cfr. Coll. Roma n. 473/2025);
- rispetto ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta (cfr. tra le tante Cass. n. 17146/2003, Coll. Napoli n. 1151/23, 25615/21, 415/12);
 - la domanda risarcitoria è infondata, in quanto sprovvista di prova sia nell'an che nel quantum;
 - la prova per testi non è esperibile nell'ambito del procedimento ABF.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Il ricorrente replica che:

- il contratto di leasing n. *560 è stato stipulato per un investimento chiaramente inquadrato nella misura Sabatini Regionale, sulla base del legittimo affidamento maturato secondo le informazioni comunicate al ricorrente e le prassi operative al momento dell'investimento;
- il riscontro della banca del 6/10/2025 comunica la mancanza di evasione della pratica, nonostante la presentazione della documentazione necessaria;
- a causa della mancata trasmissione della pratica è stato perduto un contributo di circa € 18.000;
- la domanda di agevolazione legata al contributo della Sabatini Nazionale è stata presentata e conclusa con successo, confermando la correttezza della documentazione e dei requisiti;
- la mancata presentazione della domanda regionale ha impedito ogni possibilità di sanatoria, generando un danno economico diretto e immediato.

L'intermediario controreplica che:

- il ricorrente non ha replicato all'eccezione di inammissibilità parziale del ricorso per carenza di legittimazione passiva, omettendo di riproporre la richiesta di rimborso di euro 900,00, da ritenersi quindi rinunciata;
- il contratto di locazione finanziaria n. *560 era stato stipulato con l'espressa finalità di ottenere contributi statali ex Legge Sabatini Nazionale;
- non è stata provata la consegna della documentazione, firmata e compilata, relativa alla richiesta di contributi ex Legge Sabatini Regionale;
- la domanda di contributo ex Legge Sabatini Regionale all'intermediario C non è stata trasmessa a causa della mancanza di produzione, da parte del ricorrente, della necessaria documentazione compilata, circostanza dedotta nelle controdeduzioni e non contestata nelle repliche. Insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

La presente controversia attiene alla responsabilità dell'intermediario convenuto in ordine al danno che parte ricorrente afferma di aver subito per la mancata presentazione di una domanda di contributi pubblici regionali collegati a un contratto di *leasing*. Per la precisione, come riportato in fatto, l'investimento oggetto di *leasing* risulta essere stato oggetto dell'agevolazione prevista dall'art. 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. Nuova Sabatini) ma non all'agevolazione regionale oggetto di ricorso di cui al DPR 175/2019; tale DPR contiene una norma espressa che ammette il cumulo con altri aiuti pubblici (cfr. art. 4, comma 10). In astratto, dunque, il ricorrente avrebbe potuto ottenere anche un'ulteriore agevolazione a carattere

regionale, per il medesimo investimento già sostenuto anche da un contributo nazionale e rinviene nell'intermediario una negligenza nel non avere depositato anche tale richiesta.

Venendo ai fatti, secondo quanto rappresentato dalle parti è pacifico che la domanda di accesso al contributo regionale non sia stata presentata. In sintesi, a detta del ricorrente la documentazione sarebbe stata trasmessa all'intermediario, pur in assenza di prova documentale sul punto. Al riguardo, allega al ricorso la domanda priva tuttavia di sottoscrizione. L'intermediario, invece, afferma di non aver ricevuto quanto necessario. Si fa presente che, secondo i Collegi, la testimonianza orale o la dichiarazione "testimoniale" è inammissibile nei procedimenti ABF (cfr. per tutte, Coll. Milano n. 8377 del 22 settembre 2025). Per quanto attiene alla quantificazione del contributo di cui la ricorrente avrebbe potuto beneficiare, non sono stati allegati documenti. Alla luce di quanto precede, non si ritiene sia stata provata una negligenza dell'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE